

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

PAG.	PAG.
PIZZICARA ROBERTA (gruppo lega nord), <i>Relatore f.f.</i> 4066, 4074	Interpellanza e interrogazioni (Svolgi- mento):
SCALIA MASSIMO (gruppo progressisti-fede- rativo) 4066	PRESIDENTE . 4045, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4056, 4057
SCIACCA ROBERTO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 4070	FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, <i>Sottose- gretario di Stato per la protezione civile</i> 4047, 4049, 4051, 4052
Disegno di legge di conversione (Discus- sione):	LA VOLPE ALBERTO (gruppo progressisti- federativo) 4052
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina ope- rativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure at- tinenti ai mercati, alla Tesoreria e al- l'EAGAT (1192).	LUCCHESE FRANCESCO PAOLO (gruppo CCD) 4045, 4048
PRESIDENTE 4074, 4076, 4078, 4080	NEGRI MAGDA (gruppo progressisti-fede- rativo) 4056
CARAZZI MARIA (gruppo rifondazione co- munista-progressisti) 4078	Vozza SALVATORE (gruppo progressisti- federativo) 4050
LASAGNA ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> 4076, 4080	Missioni 4045
OSTINELLI GABRIELE (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> 4074, 4080	Per lo svolgimento di una interpellanza:
Vozza SALVATORE (gruppo progressisti- federativo) 4076	PRESIDENTE 4080, 4081
	CORLEONE FRANCO (gruppo progressisti- federativo) 4080
	Ordine del giorno delle sedute di doma- ni 4081

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

approvati, così come sembra certo per alcuni di essi, potrebbero garantire un livello superiore di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Mi si consenta infine di ringraziare i presidenti della X e dell'VIII Commissione ed i relatori per il modo in cui è stato condotto il lavoro, anche se, come ho già detto, a mio avviso esso non ha prodotto tutti i frutti che avrebbe potuto dare. Spero, tuttavia, che la discussione in aula ci consenta di coglierli.

PRESIDENTE. Onorevole Aloisio, i relatori apprenderanno dal resoconto stenografico di questo suo ringraziamento.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore facente funzioni, onorevole Pizzicara.

ROBERTA PIZZICARA, *Relatore f.f.* Mi sembra che i colleghi abbiano sottolineato soprattutto il buon lavoro svolto in Commissione. Devo tuttavia precisare che il collega Scalia ha commesso un errore, poiché non ha verificato che il problema della Valle Bormida è stato affrontato, oltre che da un suo emendamento, anche da un emendamento presentato dal gruppo di cui io faccio parte.

Per quanto riguarda più in generale la riorganizzazione del settore ambientale, penso che, nel corso dell'esame degli emendamenti, che avverrà nella giornata di domani, si riuscirà a trovare una soluzione adeguata. Raccomando quindi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, il Governo concorda con quanto detto dal relatore e si riserva di esprimere una più articolata posizione, domani, al momento di formulare il parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

Ricordo che nella seduta del 13 settembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 528 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1192.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 ottobre scorso la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ostinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore.* Signor Presidente, il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT, all'articolo 1 si prefigge lo scopo di ridurre il debito dello Stato. Attraverso l'acquisto di titoli in circolazione e attraverso un'opportuna gestione della scadenza di tali titoli, prevede l'istituzione, presso la Banca d'Italia, di un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge n. 432 del 1993, amministrato dal Ministero del tesoro, con un accantonamento fino a 30 mila miliardi di lire a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, bilancio di previsione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

ne dello Stato per il 1994 e bilancio plurienale per il triennio 1994-1996.

I conferimenti al fondo sono impiegati non solo per l'acquisto di titoli di Stato, effettuato dalla Banca d'Italia o da altri intermediari abilitati, ma anche per il rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1º gennaio 1995. Sulle giacenze del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato l'istituto di emissione corrisponderà un tasso pari a quello medio ponderato dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.

L'articolo 2 del decreto-legge in oggetto prevede che nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato si faccia ricorso al mercato telematico, per il cui finanziamento gli operatori possono sottoscrivere una convenzione a tempo indeterminato. La regolamentazione e le modalità di funzionamento di tale mercato sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

È disciplinato, inoltre, all'articolo 3 il trattamento tributario di alcune transazioni di titoli, ammessi alla transazione del mercato telematico. Si vuole evitare, infatti, che, al fine della tassa sui contratti di borsa, l'esenzione generalizzata da tale tributo, finora prevista per tutte le compravendite di titoli effettuate con soggetti non residenti, danneggi gli intermediari nazionali, dal momento che le operazioni realizzate al di fuori del mercato telematico dei titoli di Stato da investitori residenti risulterebbero imponibili se poste in essere con un soggetto residente, mentre godrebbero dell'esenzione se realizzate con l'intermediario estero.

Con tale decreto si giunge pertanto ad una equiparazione del regime tributario applicabile a tutte le transazioni dei soggetti aderenti al mercato telematico dei titoli di Stato: esenzione, se realizzate su tale mercato oppure con controparte residente; assoggettamento alla tassa sui contratti di borsa, se effettuate fuori dal predetto mercato con controparte non residente.

Le società di forestazione controllate dalla FINAM — articolo 4 — «in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (...)» possono svolgere le attività «di prevenzione degli incendi, di

manutenzione, di custodia e di sorveglianza» del patrimonio boschivo e forestale, utilizzando le risorse previste dal comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, pari a lire 29 miliardi.

All'articolo 5 è prevista l'impignorabilità delle somme della contabilità speciale — di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1991 — da destinare a corresponsione al personale del Tesoro, addetto alla vigilanza e al controllo della Banca d'Italia. L'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, dispone infatti che la Banca d'Italia versi anticipatamente, all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, su un apposito capitolo delle entrate del bilancio di Stato, le somme previste per la corresponsione al personale addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto di emissione delle competenze per il lavoro straordinario ed altre indennità accessorie, in relazione alla fabbricazione della carta filigranata per banconote, alla stampa ed alla emissione dei biglietti della Banca d'Italia. Tali somme sono poi riassegnate e trasferite in una contabilità speciale — intestata alla direzione generale del Tesoro — da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. Al riguardo, si precisa che la contabilità speciale è soggetta alle disposizioni generali di misura cautelare; tuttavia, l'articolo 5 del decreto-legge n. 528 del 1994 prevede che ad essa si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483. Si prevede, cioè, che sul predetto conto non siano ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni od altre misure cautelari. Gli atti compiuti in violazione della suddetta norma sono nulli e non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto.

L'articolo 6 del decreto-legge — il quale sostituisce l'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483 — prevede la possibilità di procedere alla emissione di titoli da parte del Ministero del tesoro non solo nel 1993 ma anche, ove l'operazione non fosse compiuta, nel 1994, in aumento all'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

all'estero — al netto di quelli da rimborsare — fissato in lire 150 mila miliardi per l'anno 1993, ed in lire 174 mila 200 miliardi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994; ciò in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria.

L'articolo 7 prevede che «A decorrere dal 1º gennaio 1994, interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti» intrattenuti presso enti bancari «non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte». La disposizione è diretta principalmente a quei depositi e conti intrattenuti presso la Banca d'Italia, di cui i più importanti sono il conto disponibilità dell'esercizio di tesoreria, istituito con la legge n. 483 del 1994, ed il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con la legge n. 432 del 1992.

Con l'articolo 8 — che reca disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT — si prevede il passaggio di tutte le attività dell'ex EAGAT al Ministero del tesoro, ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, il quale può avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge il 31 luglio 1994. Per favorire un rapido processo di privatizzazione, tutte le operazioni sono compiute anche in difformità dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. In particolare, l'articolo 4 della legge n. 1404 del 1956 stabilisce che il ministro del tesoro può promuovere la nomina di un commissario liquidatore.

Il relatore, cogliendo le argomentazioni dei commissari espresse in occasione della discussione del decreto-legge n. 275 del 1994, avente contenuto pressoché analogo ma riguardante norme eterogenee (l'articolo 4 di quel provvedimento disciplinava le società per azioni per la gestione degli impianti idrici, mentre l'articolo 5 era relativo a norme — contenute anche nel decreto-legge in esame — sulle società di forestazione controllate dalla FINAM in attesa del trasferimento alle regioni), si trova nella condizione di invitare il Governo ad osservare una maggiore coerenza con le dicharazioni di

intenti volte a contrastare la tradizione burocratica che conduce alla riproposizione di testi a contenuto eterogeneo.

I fatti dimostrano che nel nuovo testo del decreto persistono, come ho detto, le norme attinenti alle società di forestazione mentre, in luogo di quelle riguardanti le società idriche, il Governo propone, con l'articolo 8, disposizioni in materia di dismissione delle terme ex EAGAT. Si tratta di una questione spinosa.

Visto il parere contrario della Commissione affari sociali, nella quale prosegue la discussione delle norme relative al riordino delle attività termali, visto il parere condizionato della Commissione attività produttive, nella quale si è svolta un'interessante e vivace discussione al riguardo, nell'impossibilità di pervenire a risultati concreti, con il rischio dell'ennesima reiterazione di questo provvedimento così importante per il Tesoro (ricordo che la sessione di bilancio è già iniziata), il relatore in Commissione ha dato parere positivo alla soppressione degli articoli 4 e 8 del provvedimento. La Commissione ha dato quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sugli altri sei articoli.

Auspico, pertanto, una rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge (così «depurato»), che potrà essere approvato anche dal Senato entro il 6 novembre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vozza. Ne ha facoltà.

SALVATORE VOZZA. Signor Presidente, c'è stato un lavoro in Commissione di cui il relatore ha cercato di dar conto nella sua relazione: gli do atto di aver riportato il quadro della discussione che si è svolta in particolare sull'articolo 8 del decreto-legge al nostro esame. È nostra intenzione, prima di arrivare al voto definitivo in aula, compie-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

re uno sforzo teso a trovare una soluzione ad un problema che il relatore ha giustamente definito spinoso.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8, ci troviamo di fronte ad una questione che da tempo il Parlamento è chiamato ad affrontare: il riordino del settore termale. Si tratta di un impegno già richiesto nella scorsa legislatura e rispetto al quale la Commissione affari sociali è stata chiamata a pronunciarsi: attualmente esistono diversi testi che cercano di disciplinare il problema. Non c'è dubbio che non è possibile affrontare quest'ultimo semplicemente imboccando la strada delle privatizzazioni.

Avviare un processo di tal genere riguardo alle stazioni termali, senza un riordino del relativo settore, rischia di diventare un'avventura che non porterà ad alcun risultato, neanche a quello che il Governo in qualche modo si prefigge, consistente nell'ottenere dalle privatizzazioni delle terme nuovi introiti; si è parlato di 1500-2000 miliardi, ma anche queste sono cifre tutte da verificare.

Esistono segnali contraddittori in tal senso. È difficile infatti pensare che i privati possano essere stimolati ad impegnarsi in questo settore quando lo stesso Consiglio superiore di sanità è intervenuto in questi ultimi giorni per «depotenziare» le terme, non riconoscendo più carattere terapeutico e curativo ad alcune prestazioni che esse normalmente effettuano. Ma vi è un tema di fondo che vogliamo affrontare: molte delle attività termali si identificano con i centri che le ospitano; non a caso si parla di «città termali». Ora, pensare di avviare un processo di privatizzazione delle attività termali senza tener conto di queste realtà, significa di fatto avviare la privatizzazione di intere città, mentre non si dà soluzione a quei problemi da tempo sollevati e sui quali in passato si sono determinate larghe convergenze: la questione va presa in esame nella sua dimensione più autentica, che è il rilancio delle attività termali, senza limitarsi a sbandierare la strada delle privatizzazioni come dato ideologico, di pura e semplice contrapposizione.

Il lavoro già svolto su questi problemi ha lasciato traccia anche nelle diverse proposte di legge presentate in Parlamento: con esso

si tende giustamente a capovolgere in qualche modo il ragionamento di partenza, ritenendo che sia più utile e più opportuno trasferire il patrimonio termale alle regioni ed ai comuni e consentire a questi enti di avviare società con la presenza e la gestione diretta e prioritaria dei privati.

In proposito si pone anche un problema di pieno rispetto della Costituzione: il patrimonio delle acque è inalienabile e non può essere privatizzato. In tal senso un'iniziativa di privatizzazione dovrebbe interessare l'aspetto della gestione delle terme ed il settore dei servizi, mentre la proprietà dovrebbe rimanere pubblica, trattandosi di un patrimonio di enorme interesse e di grandissimo valore.

Questa non è solo la nostra opinione, perché moltissimi degli operatori interessati — e sottolineo che in molte città termali vi è un rapporto di 1 a 12 fra addetti al settore delle terme e lavoratori dell'indotto — hanno definito quanto meno una sciocchezza l'adozione della procedura di cui all'articolo 8, con la quale non si affronta il problema centrale della riqualificazione e del rilancio del comparto, anche con il coinvolgimento dei privati: si rischia invece di imboccare unicamente la strada della svendita del patrimonio termale, che è fatto di alberghi, ma anche di parchi e di spazi verdi, beni che non possono essere messi all'asta se non con lo scopo nascosto di utilizzarne una parte per operazioni che magari hanno poco a che fare con il rilancio del settore termale.

La vicenda delle terme risale ormai a tempi lontani. Una legge di riordino è richiesta da tempo, ma proprio per questo le modalità con cui il Governo affronta la questione, specificamente con l'articolo 8 del presente decreto, sono apparse abbastanza strane. Mentre, infatti, con il comma 1 si prevede giustamente il trasferimento delle azioni dell'ex EAGAT al Tesoro — cioè la collocazione del pacchetto azionario dell'ente a fronte del suo scioglimento e dell'esaurimento del suo ruolo —, al comma 2 si autorizza il Tesoro ad avvalersi delle procedure per le privatizzazioni. Si apre così un problema enorme, sul quale la Commissione ha lungamente discusso, giungendo infine alla conclusione che il relatore ha qui pro-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

posto all'Assemblea, cioè lo stralcio dell'articolo 8.

La questione, tuttavia, lascia aperta una contraddizione: dove saranno collocate le azioni EAGAT? La soluzione più giusta deve essere individuata attraverso un lavoro di ricerca da compiersi anche in sede di esame del disegno di legge di conversione. Una potrebbe essere, ad esempio, quella di non pregiudicare, con un ragionamento complessivo, le questioni: si potrebbe collocare il pacchetto azionario, ma lasciare aperta la discussione. La Commissione di merito potrebbe in qualche modo valutare le diverse opinioni espresse. I colleghi della lega prevedono un passaggio a titolo oneroso del pacchetto azionario alle regioni e ai comuni; le autonomie locali dovrebbero dunque impegnarsi in questo senso.

La nostra parte intende far sì che le autonomie locali si attivino nel rilancio del settore termale, d'accordo con i privati, tenendo distinto ciò che attiene al patrimonio termale, che è più direttamente connesso a tale attività e che potrebbe essere trasferito in maniera non onerosa a regioni e comuni. Si potrebbe, poi, aprire un dibattito per capire a quali soluzioni pervenire.

Non mi ero preparato per svolgere l'intervento, perché si era detto di rinviare la discussione a domani mattina. Ho voluto, tuttavia, approfittare dell'occasione per porre la questione; la vicenda è talmente delicata che richiede grande senso di responsabilità da parte di tutti noi. Alcune città (penso a Chianciano; stamattina vi è stato un importante incontro di sindaci e rappresentanti delle città termali con il presidente della Commissione bilancio per sottoporgli alcuni problemi) domani scendono in sciopero... Sono, cioè, in lotta intere città. Alcune regioni credo si siano rivolte alla Corte costituzionale per un decreto-legge non ancora convertito: è necessario dunque un chiarimento. Nel provvedimento in esame si prevede addirittura la possibilità di alienare parti del patrimonio (come le risorse idriche) non alienabili dallo Stato!

Sono questioni di principio serie. Abbiamo la preoccupazione che vengano «risolte» nella situazione abbastanza convulsa che spesso si determina in Assemblea: all'ultimo

momento il Governo presenta un emendamento e quindi si ha poco tempo per riflettere ed affrontare problemi del genere. Si rischia di non tener conto di un lavoro avviato da anni in Parlamento! Voglio riferirmi al lavoro di un ministro che può essere accusato di tante cose, ma non certamente di non essere liberista: vi è una relazione del ministro Savona, depositata in Parlamento, che prevede determinate procedure e detta un indirizzo, che avrebbe potuto essere una base utile di discussione.

Poiché sembra non siano stati presentati emendamenti (quindi nei fatti si confermerebbe la soppressione degli articoli 4 e 8), colgo l'occasione per invitare il Governo a non presentarne all'ultimo momento. Il Parlamento ha svolto in materia un lavoro, un dibattito ed un confronto serio, partendo da opinioni diverse. Chiedo all'esecutivo che tutto non si riduca su questo importante tema ad un voto in Assemblea all'ultimo momento, che non mette in condizione i parlamentari di misurarsi concretamente su una difficile questione.

Sugli altri aspetti del decreto-legge ci riserviamo di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Rosso, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.

È iscritta a parlare l'onorevole Carazzi. Ne ha facoltà.

MARIA CARAZZI. Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve senza essere frettolosa. In parte posso richiamarmi a quanto detto dal relatore.

Lo scopo del decreto-legge in discussione è di garantire che i proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio immobile dello Stato nonché dalla dismissione delle partecipazioni statali siano destinati alla riduzione dell'indebitamento e non possano essere impiegati per ripianare il fabbisogno. Certo, per abbattere lo *stock* del debito, provvedimenti del genere di quello contenuto nel decreto-legge n. 528 hanno un peso minimo. Si tratta, infatti, di un importo di 30 mila miliardi da indirizzare a tale fondo. Sull'ammontare di 30 mila miliardi sono

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

state sollevate obiezioni tecniche sulle quali non mi soffermo. Ciò che voglio dire è che l'articolo 1 (così come altri articoli) risponde ad una certa coerenza, riguardando il settore della finanza pubblica (altre norme — già segnalate — hanno un carattere del tutto diverso).

Oltre all'articolo 1, anche l'articolo 2 tratta argomenti finanziari; in particolare, concerne l'ammissibilità della riproduzione in facsimile di documenti in determinate condizioni. L'articolo 3 è anch'esso inerente al tema finanziario, poiché è teso ad evitare che l'ingresso di soggetti non residenti nel mercato telematico determini una situazione di sfavore a danno di operatori nazionali. Lo stesso dicasì per l'articolo 5, concernente l'impignorabilità, o ancora per l'articolo 6, che riguarda la riforma del conto corrente per il servizio di tesoreria, o per l'articolo 7, volto ad evitare partite di giro fra il Tesoro e la Banca d'Italia.

Ebbene, come dicevo, tutti gli articoli citati hanno un connotato finanziario omogeneo; alcuni anche urgente.

L'articolo 4, al contrario, introduce una norma estranea che riguarda la liquidazione della FINAM, quella società depositaria di iniziative di incentivazione forestale, dipendente dall'Agensud. Come si può rilevare, ci troviamo ancora una volta di fronte ad effetti non risolti dello smantellamento dell'intervento straordinario, senza che quello ordinario abbia avuto ancora una sua sistemazione e senza che il decreto sull'Agensud sia giunto all'esame dell'Assemblea (sono cose che dico sempre, ma le ripeto come un ritornello poiché non si tratta di questioni insignificanti).

L'articolo 4, concernente appunto la liquidazione della FINAM ad opera del Tesoro, è stato stralciato dalla Commissione bilancio e non so quali saranno la posizione del Governo e la nostra in aula, poiché la materia non ha di per sé alcuna pericolosità sociale, a differenza di quella oggetto dell'articolo 8, che riguarda la privatizzazione dell'ente terme, i cui effetti sono già stati segnalati.

Sottolineo soltanto che torna un problema, già affrontato a proposito dell'EFIM, dell'Agensud ed anche della FINAM, in rife-

rimento all'ex EAGAT. Mi riferisco al personale, poiché vi è un gruppo non molto numeroso — ma non per questo meno importante — di dipendenti che va sistemato e che non sa quale sarà il suo futuro. Si torna a considerare — l'ho notato spesse volte — il personale solo in termini di esubero, quasi di fastidio, senza valutare i lavoratori come risorsa, secondo quanto affermato prima dal collega Marino in riferimento ad un altro decreto-legge. Si tratta, invece, di una risorsa da potenziare e valorizzare, soprattutto in considerazione del fatto che il personale è depositario di competenze che, nel momento di transizione dall'intervento straordinario a quello ordinario e di dismissione delle partecipazioni statali, sarebbe opportuno utilizzare.

La domanda che provvedimenti di tal genere pongono è la seguente: cosa ne è stato della ridefinizione dei compiti del Ministero dell'industria? Infatti, parte di tali questioni sarebbe risolta se i piani di riordino del Ministero dell'industria fossero approvati.

Occorre chiedersi, inoltre, quale sia il ruolo che gli enti locali possono svolgere nel gestire le risorse strettamente legate al territorio. Sia l'una che l'altra questione rimandano ad un quesito più complessivo che riguarda la volontà, o la non volontà, di attuare un coordinamento. Il coordinamento ha come sede propria il Ministero del bilancio, ma potrebbe anche trattarsi di un coordinamento tra ministeri. C'è qualcuno, insomma, che si propone di attuare il coordinamento? Talvolta, un sottosegretario od un ministro affermano che vi sono potenzialità di coordinamento, ma non vediamo in atto alcun progetto diretto a tale scopo.

Questo interrogativo di carattere generale mi induce alla seguente considerazione di natura ideologica (non dico teorica, che sarebbe un termine troppo ambizioso): siamo così sicuri che la procedura di smantellamento dell'intervento dello Stato nelle partecipazioni statali e nell'intervento straordinario per il Mezzogiorno sia foriera di effetti solo positivi? Fino ad ora, non foss'altro per lo sminuzzamento delle competenze, o per la sorte del personale (che, considerato nel suo complesso, comincia ad essere un gruppo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

consistente di uomini e di donne), sembra avere effetti più negativi che positivi.

Torneremo comunque domani ad affrontare le questioni nel dettaglio. Anch'io mi auguro, come diceva il collega Vozza e come faceva capire il relatore Ostinelli, che vi sia un modo per ragionare sul decreto-legge, che superi il punto dolente e più pericoloso, quello relativo alla privatizzazione dell'ente terme.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ostinelli.

GABRIELE OSTINELLI, Relatore. Credo che l'iter del provvedimento sia oggi in questi termini: in Commissione è stato approvato lo stralcio degli articoli 4 e 8 e mi sono reso conto che gli emendamenti presentati non attengono a tali articoli. Ho lasciato spazio agli interventi dei membri della Commissione, perché non vi è stato da parte nostra — almeno da parte mia — il tentativo di rimandare il problema. Non era questo il discorso: vi era la questione della reiterazione del decreto-legge e l'argomento in discussione avrebbe richiesto maggiore tempo, soprattutto per quanto riguarda le norme sulla dismissione dell'EAGAT.

Debbo dire di aver espresso anche opinioni di carattere personale che in qualche modo distinguo dal mio ruolo di relatore, nel senso che le norme di cui all'articolo 8 erano volte ad una privatizzazione che, sotto certi aspetti, può anche essere definita — mi si consenta il termine — selvaggia. Tutto ciò perché la proprietà delle acque è del demanio regionale e quindi, nella valutazione del patrimonio da dismettere, insorge una serie di problemi.

In primo luogo — accolgo questa opinione — gli inventari, le attività patrimoniali, eccetera, attualmente nelle mani del comitato di liquidazione dell'EAGAT, debbono essere consegnate al Tesoro: è un dato, al di là del quale, però, bisognerebbe valutare quello che è il patrimonio strettamente attinente alle attività di termalizzazione e quello che non lo è. I due patrimoni potrebbero infatti

seguire strade effettivamente diverse, l'uno quella della vendita, l'altro quella della collocazione presso le unità territoriali, per esempio le regioni, che già dispongono dei relativi demani.

Su tale iter non si è potuto raggiungere un sostanziale approfondimento, né un risultato che forse si potrà conseguire nella discussione, che avrà luogo domani, sugli emendamenti. Potrà eventualmente essere presentato un ordine del giorno che indirizzi l'azione del Governo nel caso in cui dovesse — anzi dovrà farlo — riproporre successivamente un discorso di tale natura. L'ordine del giorno potrà contenere un invito al Governo a chiudere la vicenda nel modo più congeniale, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, ho una breve nota tra le mani che riprende vari aspetti del decreto-legge; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 8, il ministro del tesoro mi ha pregato di riferire che il Governo si riserva di approfondire in modo adeguato e sollecito la complessa materia prima di effettuare scelte che potrebbero danneggiare la unicità di conduzione e di guida delle partecipazioni di proprietà dello Stato. In proposito, pertanto, il Governo si riserva di dare, nel prosieguo del dibattito, ulteriore seguito in modo particolare al problema delle terme.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

FRANCO CORLEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CORLEONE. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta alla mia interpellanza n. 2-00054, presentata il 15 giugno scorso e riguardante un caso di violazione